

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il testo della proposta di legge n. 280/2019, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente: «Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)», NUOVA TITOLAZIONE: «Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) e alla legge regionale 1 aprile 2019, n.7 (Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione Marche)», così come approvato dalla IV Commissione in data 23 maggio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 117 del 28 maggio 2019;

VISTO l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 8 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

VISTI gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

VISTA la proposta di parere formulata dalla relatrice Valeria Mancinelli e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 04/06/2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 07/06/2019;

VERIFICATO che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 07/06/2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Augusto Curti

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

VISTO il testo della proposta di legge n. 280/2019, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente: «Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network)», NUOVA TITOLAZIONE: «Modifiche della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) e alla legge regionale 1 aprile 2019, n.7 (Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione Marche)», così come approvato dalla IV Commissione in data 23 maggio 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.54 del 28 maggio 2019;

VISTO l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

VISTO l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

VERIFICATA l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il giorno 8 giugno 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

PRESO ATTO della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

VISTA la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 4 giugno 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 7 giugno 2019;

VERIFICATO che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

DATO ATTO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 giugno 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 280 “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 ‘Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network’ “ - NUOVA TITOLAZIONE - “Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 ‘Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network e alla legge regionale 1 aprile 2019, n. 7 (Disposizioni per garantire una buona vita fino all'ultimo e l'accesso alle cure palliative nella regione Marche)”

Art. 1 (Modifica alla l.r. 3/2017)

L'articolo modifica l'articolo 16 della l.r. 3/2017 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, prorogando al 30 novembre 2021 i termini per l'adeguamento, da parte degli esercenti, alle disposizioni riguardanti i luoghi di installazione degli apparecchi e congegni per il gioco.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 1 bis (Modifica alla l.r. 7/2019)

L'articolo modifica la legge regionale 7/2019, sostituendo le parole "organizzazione di volontariato" con "Enti del terzo settore". Tali modifiche vengono apportate a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dal Ministero, al fine di eliminare ogni motivo di illegittimità costituzionale, in quanto lo stesso fa presente che le attività di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria previste nella legge regionale citata, possono essere svolte dalla generalità degli enti del terzo settore.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Proroghe)

L'articolo differisce al 30 novembre 2021 l'adozione, da parte della Giunta regionale, della disciplina relativa alle modalità per l'attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti e degli altri soggetti interessati operanti nel settore.

Art. 3 (Invarianza finanziaria)

Scheda ATN

Analisi TECNICO NORMATIVA

Proposta di legge n. 280/2019

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2017, N. 3 ‘NORME PER LA PREVENZIONE E IL TRATTAMENTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO E DELLA DIPENDENZA DA NUOVE TECNOLOGIE E SOCIAL NETWORK E ALLA LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2019, N. 7 (DISPOSIZIONI PER GARANTIRE UNA BUONA VITA FINO ALL'ULTIMO E L'ACCESSO ALLE CURE PALLIATIVE NELLA REGIONE MARCHE)”

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>L'intervento di cui agli articoli 1 e 2 sembra compatibile con i principi dell'ordinamento europeo. La materia rientra nell'ambito di applicazione dei principi generali dell'ordinamento europeo in materia di libertà di stabilimento (art. 49 TFUE).</p> <p>L'intervento di cui all'articolo 1 bis sembra, altresì, compatibile con il quadro normativo ed internazionale europeo. Al riguardo, in particolare, la Risoluzione approvata dal Parlamento Europeo il 22 aprile 2008 sul contributo del volontariato alla coesione economica e sociale.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>L'intervento di cui agli articoli 1 e 2 appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali. Detti articoli modificano l'articolo 16 della l.r. 3/2017 in materia di prevenzione e trattamento del gioco d'azzardo patologico, prorogando al 30 novembre 2021 i termini per l'adeguamento, da parte degli esercenti, alle disposizioni riguardanti i luoghi di installazione degli apparecchi e congegni per il gioco; differisce, inoltre, al 30 novembre 2021 l'adozione, da parte della Giunta regionale, della disciplina relativa alle modalità per l'attivazione dei corsi di formazione e aggiornamento degli esercenti e degli altri soggetti interessati operanti nel settore.</p> <p>L'intervento rientra nella materia della tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.</p>

	<p>L'intervento di cui all'articolo 1 bis appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali; modifica la legge regionale 7/2019, relativa alle disposizioni per garantire una buona vita all'ultimo e per l'accesso alle cure palliative, sostituendo le parole "associazioni di volontariato" con le parole "Enti del terzo settore". Tali modifiche vengono apportate, a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dal Ministero, al fine di eliminare i motivi di illegittimità costituzionale evidenziati dallo stesso, il quale fa presente che le attività di assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria previste nella legge regionale citata possono essere svolte dalla generalità degli enti del terzo settore. Le modifiche riguardano il comma 3 dell'articolo 3, l'articolo 6, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 9.</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 185 del 2018, ha precisato che l'eterogeneità delle attività e degli interventi realizzati dalle organizzazioni non profit non consente di individuare "il Terzo settore quale 'materia' in senso stretto. La relativa disciplina, quindi, sfugge a una rigida classificazione, poiché le attività in questione sono destinate a svolgersi nei più diversi ambiti materiali, sia di competenza dello Stato, sia di competenza regionale." Nella stessa sentenza la Corte afferma che "Se questo vale per le attività, è tuttavia innegabile che i soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell' 'ordinamento civile'. L' 'ordinamento civile', come è noto, comprende tali discipline allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010 e n. 401 del 2007), oltretutto di assicurare l'«essenziale e irrinunciabile autonomia» che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore (sentenza n. 75 del 1992), nel rispetto dell'articolo 118, quarto comma, Cost. (sentenze n. 300 e n. 301 del 2003).".</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</p>	
<p>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</p>	<p>L'intervento modifica alcune disposizioni della legge regionale 3/2017 e della legge regionale 7/2019.</p>

Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	Non si pone il problema del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa.
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Non ci sono all'esame del Consiglio regionale proposte di legge in materia analoga.